

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 14 2006/4808	Inquinamento atmosferico nel comprensorio del Mela (ME)	MM	No
Scheda 15 2006/4780	Deviazione acque fiume del Trebbia Emilia Romagna	PM	No
Scheda 16 2006/4482	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	MM	No
Scheda 17 2006/4043	Normativa delle Regione Liguria in materia di caccia	SC 15.05.08 C-503/06	No
Scheda 18 2006/2500	Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	MM	No
Scheda 19 2006/2315	Impatto ambientale relativo alla legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave	MM	No
Scheda 20 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	PM	No
Scheda 21 2006/2017	Rimozione dagli scopi della direttiva 76/160/CEE sulla qualità delle acque di balneazione	MM	No
Scheda 22 2005/4051	Disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti di cui all'allegato I alla direttiva 75/442/CE	RIC 12.06.07 C-283/07	No
Scheda 23 2005/2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava di calcare a Colle della Duolfa, Macchia di Isernia (Isernia)	MMC	No
Scheda 24 2005/2015	Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico	RIC C-368/07	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 25 2005/0640	Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani	SC 31.01.08 C - 69/07	No
Scheda 26 2004/5159	Progetti idroelettrici in Val Masino (Sondrio)	MM	No
Scheda 27 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	PM	No
Scheda 28 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	PM	No
Scheda 29 2004/2116	Applicazione direttive 96/62/Ce e 99/30/Ce concernenti i valori limite di qualità dell'aria	PM	No
Scheda 30 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MMC	No
Scheda 31 2004/0059	Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE	PM2	No
Scheda 32 2003/5046	Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna	SC 20-09.07 C-304/05	No
Scheda 33 2003/4762	Realizzazione del sistema MOSE Venezia	MMC	No
Scheda 34 2003/4506	Discariche di rifiuti (rocce da scavo)	SC 10.04.08 C - 442/06	No
Scheda 35 2003/2204	Cattivo recepimento direttiva veicoli fuori uso	SC 24.05.07 C-394/05	No
Scheda 36 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	MM2	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 37 2003/2049	Cattiva applicazione direttiva 85/337/CEE relativa alla VIA	PM	No
Scheda 38 2002/5170	Direttiva VIA obbligo di integrazione e aggiornamento della VIA	PMC	No
Scheda 39 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No
Scheda 40 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MM2	No
Scheda 41 2002/2213	Cattivo recepimento della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti	SC 18.12.07 C-263/05	No
Scheda 42 2002/2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	SC 18.12.07 C-194/05	No
Scheda 43 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	SC 20.09.07 C-388/05	Si
Scheda 44 2000/5152	Trattamento delle acque reflue urbane-Agglomerato Comuni della provincia di varese – bacino di Olona	SC 30.11.06 C-293/05	Si
Scheda 45 2000/5083	Bonifica della discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto)	MM2	No

Scheda 46 2000/4554	Bonifica della Discarica RSU Campolungo (AP)	PM2	Si
Scheda 47 1999/4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (Mi)	Ric. 2 C-383/02	Si
Scheda 48 1999/4006	Cattivo recepimento delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE relative alla disciplina dei rifiuti	SC 2.05.05 C-195/05	No
Scheda 49 1998/4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG)	PM2	Si
Scheda 50 1998/2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MMC	Si

Scheda 1 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/4372**– ex articolo 226 del Trattato CE.

“Violazione di direttive ambientali in relazione all’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai “grandi eventi” della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; PCM - Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Commissione Europea contesta la violazione delle Direttive 85/337/CEE, 2006/12/CE, 2006/11/CE, 2006/60/CE, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 n° 69 (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei “grandi eventi” relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia). In particolare la Direttiva 85/37/CEE dispone che la realizzazione dei progetti, per i quali si prevede una notevole incidenza ambientale, sia preceduta da una Valutazione dell’Impatto Ambientale degli stessi (VIA); la Direttiva 2006/12/CE prevede che le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti possano essere realizzate soltanto previa autorizzazione specifica, rivolta a garantire comunque l’integrità dell’ambiente; la Direttiva 2006/11/CE prevede che gli scarichi idrici di sostanze particolarmente tossiche o dotate di effetto nocivo sull’ambiente idrico debbono essere soggetti a preventiva autorizzazione, ad evitare danni ecologici. L’ordinanza menzionata dispone la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi ai “grandi eventi”, prescrivendo che tali lavori vengano avviati prima del completamento della VIA. L’art. 8, inoltre, prevede che eventuali nuove attività di smaltimento e di recupero rifiuti, sempre connesse ai “grandi eventi”, possano realizzarsi in difetto della specifica autorizzazione prescritta e che eventuali nuovi scarichi idrici, anch’essi collegati agli eventi medesimi, possano essere posti in essere pur in mancanza della autorizzazione all’uopo necessaria. Poichè la localizzazione di tali interventi interesserà l’arcipelago della Maddalena, che è una zona di elevato valore ambientale, ne consegue che, laddove la medesima ordinanza ammette che le opere collegate ai grandi eventi possano essere intraprese in difetto delle autorizzazioni sopra citate e che queste ultime possano essere assunte in un secondo momento, essa risulta violare gli obblighi previsti dalle direttive sopracitate.

Stato della Procedura

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2076 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell’Allegato VIII B della Direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Il terzo e quarto capoverso del predetto allegato prevedono che le competenti autorità degli Stati membri ricevano, per ogni impianto posto sotto la responsabilità di un “unico gestore”, dati informativi riguardanti le emissioni annue totali di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x) e polveri, nonché la quantità annua totale di apporto di energia, con l’obbligo, a carico delle autorità competenti, di comunicare alla Commissione, ogni tre anni, un sommario dei dati informativi ricevuti. Si prevede inoltre che le competenti autorità sono tenute, su mera richiesta della Commissione, a trasmetterle i dati annuali come sopra indicati. Con lettera del 3 ottobre 2007, la Commissione ha richiesto agli Stati membri, di comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, i dati triennali sulle emissioni, per il triennio relativo agli anni 2004, 2005 e 2006, oltre ai dati annuali considerati impianto per impianto. Per quanto attiene ai dati annuali, la Repubblica Italiana ha trascurato di fornire le informazioni in ordine all’emissione di polveri e all’impiego di energia (previste nell’ambito dei dati annuali stessi dall’Allegato VIII B), per cui la comunicazione dei dati in oggetto risulta incompleta. A giustificazione di tale lacuna, l’Italia ha addotto il fatto che la Direttiva comunitaria 2001/80 è stata trasportata soltanto nel 2006. Tuttavia, stante che il sommario triennale degli inventari di emissioni e i dati, attinenti a ciascun impianto, dovevano essere comunicati entro e non oltre il 31 dicembre 2007 e che a tutt’oggi l’Italia non ha comunicato dati completi alla Commissione, quest’ultima ritiene violate le disposizioni dell’Allegato VIII B della Direttiva 2001/80.

Stato della Procedura

Il 6 maggio 2008 la Commissione ha inviato alla Repubblica Italiana una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione della Direttiva 2008/1/CE, in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. L'art. 5 di tale Direttiva si applica agli “impianti esistenti”, intendendosi per tali quegli impianti che, alla data del 30 ottobre 1999, risultano essere stati in funzione, o autorizzati, ovvero aver costituito oggetto di una richiesta di autorizzazione completa, sempre che, in quest'ultimo caso, siano entrati in funzione non oltre il 30 ottobre 2000. L'articolo 5, quindi, prescrive che gli Stati membri verifichino che gli “impianti esistenti” funzionino secondo i requisiti previsti dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15, i quali individuano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la prassi di riesame delle autorizzazioni concesse. L'Italia ha recepito la Direttiva 2008/1/CE con il D. Lgs. 59/2005 e con il D. L. 30 ottobre 2007 n. 180, convertito nella legge 19 dicembre 2007 n. 243.

La Commissione, quindi, ha chiesto agli Stati membri di inviare dati relativi al numero degli “impianti esistenti”, delle autorizzazioni nuove, di quelle riesaminate e di quelle eventualmente aggiornate, per garantirne la conformità ai parametri della direttiva. Alla luce della risposta inviata dalle Autorità italiane, la Commissione osserva che l'Italia risulta inadempiante agli obblighi comunitari, in quanto: in primo luogo, con il decreto legge 180/07 è stato prorogato, dal 30 ottobre 2007 (indicato nella direttiva) al 31 marzo 2008, il termine per il rilascio delle autorizzazioni; il D. Lgs. 59/2005 non prevede la possibilità di riesaminare le autorizzazioni, rilasciate precedentemente all'emanazione della direttiva per adeguarle alle prescrizioni in essa contenute; per 3130 impianti non è possibile indicare quale sia l'attività principale di IPPC (attività di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento); mancano i dati relativi alle autorizzazioni in Abruzzo e Veneto.

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/0424 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato recepimento direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea, con Messa in Mora n. C(2008) 2220/15 del 23 maggio 2008, ha contestato alla Repubblica Italiana la mancata trasposizione della Direttiva 2006/21/CE.

Infatti, ai sensi dell’art. 25 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla sua trasposizione entro il termine del 1° maggio 2008, dandone comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale si rileva la trasposizione della Direttiva mediante l’emanazione del D. Lgs. del 30 maggio 2008 n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2008 n. 157.

L’articolo 23 del decreto, rubricato “disposizioni finanziarie”, dispone che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minore entrate per la finanza pubblica.

Stato della Procedura

La Commissione Europea, in data 23 maggio 2008, ha comunicato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE, invitando le autorità italiane a trasmettere le loro osservazioni entro due mesi dal ricevimento di essa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/0309** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata trasposizione della Direttiva 2006/50/CE della Commissione che modifica gli allegati IV A e IV B della Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute.

Violazione

La Commissione, con lettera n. C(2008)1091/15 del 17 marzo 2008, ha contestato la mancata trasposizione della Direttiva n. 2006/50/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della Direttiva in questione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2008, trasmettendone immediatamente il testo integrale alla Commissione.

Al riguardo, non si rileva l'adozione di provvedimenti nazionali di recepimento della Direttiva in questione.

Stato della Procedura

In data 17 marzo 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le Autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro la data del 19 Maggio 2008.

Allo stato attuale non risulta sia stato dato un seguito alla Messa in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea evidenzia la violazione degli articoli 1, 3, 4, 6, e 7 dell'allegato II della Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, facendo riferimento al D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva in oggetto.

Segnatamente, si sollevano i seguenti profili di illegittimità:

- 1) i criteri di imputazione della responsabilità derivante da danno ambientale: l'art. 311 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 impone l'obbligo di riparare solo il danno ambientale derivante da un comportamento doloso o colposo dell'operatore, laddove l'articolo 3 della Direttiva, prevedendo un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ambientale, impone l'obbligo di risarcire anche il danno ambientale non causato da colpa dell'agente;
- 2) un'indebita restrizione dell'ambito applicativo della disciplina: la Commissione evidenzia come, l'articolo 303 del D. Lgs. n. 152/2006 escluda l'obbligo di riparare il danno ambientale “...in situazioni di inquinamento per le quali... siano intervenute la bonifica...”, introducendo un caso di esclusione della responsabilità ambientale non previsto dall'articolo 4 della direttiva;
- 3) le misure di riparazione del danno ambientale: la Commissione evidenzia come, per gli artt. 311, 312 e 313 del D. Lgs 152 è ammesso che il danno ambientale venga risarcito pecuniariamente, laddove la Direttiva prevede solo, a riguardo, misure di ripristino dello stato originario dei luoghi.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive n. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni - sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possono essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale ("V. I. A. ").

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A. .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le autorità regionali sarde e le autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I. A. .

La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A. .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità nazionali a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 6 giugno 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; PCM Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della Direttiva n. 2006/12/CE relativa ai rifiuti, ai sensi dei quali gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avvenga senza pregiudizio per la salute umana e per l'ambiente.

La Commissione, nel caso di specie, ha affermato l'inadeguatezza del sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, evidenziando come l'assenza di un sistema di raccolta di rifiuti, unitamente allo smaltimento illegale dell'immondizia, possano seriamente compromettere la salute umana causando epidemie.

Le autorità italiane, dando seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno adottato il decreto legge n. 61 (in prosieguo "Il Decreto") - convertito in legge con Legge n. 87/2007 in data 5 luglio 2007 – che dispone l'apertura di quattro nuovi siti adibiti a discarica nei comuni di Serre (SA), Savignano Irpino (Av), Terzigno (NA) e Sant'Arcangelo Trimonte (BN).

La Commissione, tuttavia, ha affermato che le misure introdotte si limitano ad eliminare gli effetti derivanti dalle carenze del sistema di smaltimento, senza tuttavia eliminare le cause di tali carenze.

Le autorità italiane, quindi, con lettere del 24 dicembre 2007 e del 25 gennaio 2008, hanno trasmesso alla Commissione informazioni più dettagliate in merito allo stato di avanzamento della costruzione delle discariche previste dal decreto, notificando un nuovo Piano di Gestione dei rifiuti. Tuttavia la Commissione ha confermato i profili di illegittimità inizialmente sollevati e ha ribadito l'assenza di un piano di smaltimento strutturale. Per superare la situazione il Governo italiano ha adottato il d.l. 23 maggio 2008 n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania in fase di conversione.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia ex 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2182** ex art. 226 del Trattato CE

“Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO₂)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non ottemperi agli obblighi derivanti dalla Direttiva 1999/30/CEE del 22 aprile 1999, il cui articolo 3 comma 1 prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire le concentrazioni di biossido di zolfo, affinché non superino i valori indicati nella Direttiva. Gli Stati membri si sarebbero dovuti conformare a tali valori entro il 1 gennaio 2005 e presentare i rapporti sulle eccedenze ai valori limite non oltre il 30 settembre 2006.

Dall'analisi del rapporto trasmesso alla Commissione, risulta che l'Italia non ha rispettato i valori limite per lo zolfo previsti in varie zone.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 è stata emessa una lettera di Messa in mora ex art 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2179 - ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

“Direttiva 1999/22/CE sugli zoo”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

la Commissione contesta la non corretta attuazione della Direttiva 1999/22/CE, il cui scopo consiste nel rafforzare il ruolo dei giardini biologici (nel prosieguo: “zoo”) nella salvaguardia della biodiversità, rafforzando il controllo esercitato su di essi dalle pubbliche autorità ed, in particolare, imponendo l'obbligo per gli zoo di ottenere un'apposita autorizzazione.

L'articolo 2 della Direttiva definisce “zoo” tutte quelle strutture permanenti che detengono gli animali selvatici per almeno sette giorni l'anno.

La Commissione ritiene, pertanto, incompatibile con il diritto comunitario il tenore letterale dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 73/2005, recante attuazione della Direttiva Zoo e modificato dal Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 73, ai sensi del quale, affinché una struttura possa definirsi zoo, è necessario il soddisfacimento di un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalla Direttiva, potendosi definire zoo solamente quelle strutture che detengono animali selvatici “a fini espositivi”.

La Commissione ha rilevato che la previsione di quest'ulteriore requisito comporta una limitazione all'ambito applicativo della Direttiva, escludendo dal regime dei controlli della Direttiva quelle strutture che, pur avendo carattere di permanenza e pur ospitando animali selvatici per almeno 7 giorni l'anno, non li detengono per scopi espositivi.

Le Autorità italiane hanno riconosciuto come fondati i rilievi formulati dalla Commissione, impegnandosi ad emendare la norma interna mediante un apposito disegno di legge.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226 TCE invitando l'Italia a conformarsi entro due mesi decorrenti dal 4 febbraio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2159 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Attuazione del Protocollo di Kyoto".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione:

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dalla decisione n. 280/2004/CE. Tale decisione attua il Protocollo di Kyoto, introducendo un meccanismo di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel territorio dell'Unione Europea e disponendo che, al fine di consentire una valutazione dei progressi compiuti, gli Stati membri comunichino a Bruxelles, secondo un preciso calendario:

- le informazioni sulle politiche o misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti;
- le previsioni nazionali rispetto a tali emissioni; le informazioni sulle relative misure adottate o previste;
- le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali a tal fine adottati.

Le modalità di attuazione della decisione 280/2004/CE sono stabilite dalla decisione n. 166/2005/CE della Commissione, la quale dispone che gli Stati membri devono provvedere a riferire le informazioni elencate, in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali. La Commissione ha contestato all'Italia il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 3, paragrafo 2, della decisione n. 208/2004/CE, non avendo l'Italia provveduto a trasmettere le informazioni summenzionate entro il 15 marzo 2007.

Le autorità italiane hanno dato seguito ai profili di illegittimità sollevati trasmettendo le informazioni richieste; la Commissione, tuttavia, non ha ritenuto complete le informazioni ricevute, proseguendo pertanto la procedura d'infrazione.

Stato della Procedura

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un Parere Motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrente del 7 aprile 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2030 – Messa in mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.**

“Cattiva applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero dell'Interno; PCM - Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia la violazione dell'articolo 11 paragrafo 1 lett. c) della Direttiva n. 96/82/CE, modificata dalla Direttiva 2003/105/CE, il cui scopo consiste nell'assicurare un livello di protezione uniforme in tutta la Comunità europea contro il rischio di incidenti causati dall'utilizzo di sostanze pericolose. In particolare, l'articolo 9 prevede che sono destinatari delle disposizioni cautelative, di cui all'articolo 11, tutti gli stabilimenti all'interno dei quali si registra la presenza di sostanze pericolose, in misura pari o superiore ai livelli determinati dall'Allegato I: relativamente a tali stabilimenti, le Autorità nazionali hanno l'obbligo di predisporre dei piani di emergenza finalizzati a prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti.

A tal riguardo, una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2006 evidenziava come, al momento, solo il 68,4 % degli stabilimenti interessati dalla Direttiva erano provvisti di un piano di emergenza.

Con successiva nota del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 21 dicembre 2007, si precisava che gli stabilimenti provvisti di un Piano di emergenza ammontavano all'80%. Le Autorità italiane, comunque, fornivano un calendario per la conclusione dei lavori, affermando che tutti i Piani di emergenza sarebbero stati elaborati entro il 30 giugno 2008. Tali argomentazioni non sono state accettate dalla Commissione.

Stato della Procedura

Pur avendo il Governo Italiano, con nota del 21 dicembre 2007, assicurato il proprio impegno a giungere alla totale predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni entro il 30 giugno 2008, in data 5 giugno 2008 è stato notificato un Ricorso ai sensi dell'art. 226 TCE. In data 3 luglio 2008 il Dipartimento per le Politiche comunitarie ha chiesto alla Commissione, a nome del Governo italiano, di ritirare il ricorso avendo l'Italia adottato tutti i piani di emergenza esterni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato.